

delib. 977/91 - Acc. "A"

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di marzo tra:

- l'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania, rappresentante dal suo Commissario straordinario, Dott. Francesco Paolo Busalacchi
- e le organizzazioni sindacali aziendali e provinciali dei lavoratori dello spettacolo FILIS-CGIL, FULS-CISL, FILSIC-UIL, CISAS, CISAL,

viene stipulato il presente accordo integrativo cui viene conferita efficacia obbligatoria per l'Ente e per tutti gli appartenenti alle categorie di lavoratori cui l'accordo si riferisce.

PREMESSA

Preliminarmente le parti, di seguito alla raggiunta stabilità operativa e all'incremento produttivo, sia in termini quantitativi che qualitativi, che ha riportato il Teatro nella sua giusta collocazione nel panorama artistico nazionale, si trovano concordi nel ritenere positivamente maturati le condizioni per la definizione dell'assetto organizzativo a regime dell'Ente e concordano altresì sulla necessità di pervenire così come operato sul piano produttivo, all'allineamento normativo economico e retributivo in essere da tempo negli Enti di settore di pari rilevanza in campo regionale e nazionale.

Il presente accordo è pertanto inteso a perseguire, come obiettivo fondamentale, una ulteriore più razionale ed elevata produttività individuale e collettiva, sia mediante una più mirata organizzazione del lavoro che garantisca senza maggiore continuità e miglioramento della qualità del lavoro stesso, sia mediante la riconferma delle norme di regolamentazione del diritto di sciopero.

Le parti contraenti sono consapevoli e riconoscono che i benefici economici scaturenti dal presente accordo potranno essere operanti solo dopo che l'Ente avrà acquisito la relativa disponibilità finanziaria, sempre tuttavia con effetto dal 1° aprile 1991, ed avrà ottenuto l'approvazione degli organi tutori, mentre gli effetti giuridici del contratto avranno decorrenza immediata.

TITOLO I (Parte comune)

- 1.1. Il presente accordo viene stipulato al fine di accrescere ulteriormente il grado di collaborazione nella produzione dell'E.A. regionale Teatro Massimo Bellini che le parti giudicano necessaria per migliorare sempre più e razionalizzare al massimo l'organizzazione del lavoro, per la migliore realizzazione dei programmi di attività dell'Ente e per il perseguimento dei più alti risultati artistici. Inoltre, a garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di informazione e per valorizzare e migliorare il rapporto di partecipazione dei lavoratori alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente previsti dall'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, le parti concordano di accettare le normative relative al sistema di informazione di cui al C.C.N.L. vigente.
- 1.2. La Direzione dell'Ente si confronterà preventivamente con il Consiglio dei Delegati e, ove richiesto, anche con le Organizzazioni Sindacali Aziendali o Territoriali di Categoria, sui seguenti argomenti:
- proposte di nuova organizzazione del lavoro;
  - proposte di deliberazione concernenti il personale;
  - revisione del piano organico funzionale e regolamenti interni;
  - proposte sulla formazione, la specializzazione e sull'aggiornamento professionale;
  - proposte per la definizione dei calendari di produzione annuali, bimestrali, mensili e settimanali.
- 1.3. In materia di informazioni dovute dalla Dirigenza dell'Ente e in materia di programmazione e di produzione si procederà come da C.C.N.L. vigente.
- 1.4. Allo scopo di promuovere la conoscenza dei problemi di conduzione e di sviluppo del Teatro Massimo Bellini di Catania e di stimolare più aperte relazioni tra Direzione e lavoratori, si concorda sulla necessità di incontri periodici per esaminare in particolare i problemi legati a:

- mobilità del personale;
  - modificazioni dei rapporti di lavoro (aspettativa, contratti di collaborarazione, etc.);
  - analisi del lavoro: straordinario, in alternanza, etc.
- 2) Addestramento e formazione professionale  
L'Ente si impegna a predisporre progetti finalizzati all'addestramento e formazione professionale dei quadri amministrativi, scenici, tecnici ed artistici.
- 3) Aggiornamento e sviluppo professionale  
L'Ente si impegna a predisporre altresì progetti di aggiornamento e sviluppo professionale che verranno concordati con il Consiglio di Azienda ovvero con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 4) Acquisizione di spazi alternativi  
La Direzione dell'Ente conferma il suo impegno a promuovere l'acquisizione di spazi alternativi a mezzo della ristrutturazione e l'adattamento dell'immobile "Sangiorgi" recentemente acquistato ed anche mediante la realizzazione di un apposito stabilimento per la costruzione degli allestimenti scenici, la cui fase di progettazione sia recentemente conclusa.
- 5) Ambiente di lavoro  
L'Ente per la dovuta tutela dell'ambiente di lavoro conferma di adoperarsi per l'attuazione di tutto quanto in materia previsto dalle leggi vigenti e dal C.C.N.L. in vigore.  
A tale scopo si procederà alla costituzione dell'apposita Commissione per le finalità di cui all'art. 9 della legge 300/1970.

## TITOLO II

- 6) Diritto di sciopero  
Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di regolamentazione; si esercita in piena libertà e

senza preventiva comunicazione individuale.

L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.

Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura dei locali del teatro in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo dell'Amministrazione.

Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

6.1. Ambito di applicazione

Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale.

Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

6.2. Titolarità

Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali e territoriali o aziendali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

6.3. Modalità di effettuazione dello sciopero

6.3.1. Pubblicità

All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.

#### 6.3.2. Preavviso

In conformità all'articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai dieci giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.

La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.

#### 6.3.3. Comunicazioni alle controparti

La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale e/o aziendale o di un posto di lavoro sarà comunicata alla Presidenza della Regione all'Assessorato P.I. e all'Assessorato Bilancio e Finanze.

Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.

#### 6.4. Garanzie per l'utenza

Con riferimento alla particolare funzione del servizio svolto le sottoscritte Organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili.

#### 6.5. Sospensione ed esclusione degli scioperi

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravità e/o significatività.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.

In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase di preparazione e di esecuzione di Prime.

6.6. Norme finali

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna Organizzazione firmataria, ed ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.

TITOLO III

CAPO I

SETTORE AMMINISTRATIVO

1. Orario di lavoro

1.1. Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, la durata dell'orario normale del lavoro per gli impiegati del settore amministrativo è fissata in 169 ore mensili.

1.2. L'orario giornaliero di lavoro di quegli impiegati che per l'espletamento delle proprie funzioni seguono le prestazioni dei complessi artistici e tecnici sarà regolato secondo le esigenze di servizio poste dalle rispettive masse.

1.3. Orario flessibile

Nel rispetto delle 169 ore mensili effettive di lavoro l'orario giornaliero degli Uffici del servizio amministrativo, soprattutto per consentire migliori condizioni operative e produttive, potrà venire adeguatamente flessibilizzato. L'eventuale recupero compensativo di ore eccedenti le 169 potrà avvenire entro il mese successivo alla data di certificazione.

Convenzionalmente e solamenti ai fini dei relativi conteggi, la media giornaliera è fissata in 6 ore e 30 minuti.

1.4. Verifica carichi di lavoro

Al fine di poter pervenire ad una diversa organizzazione del lavoro che, garantendo continuità e miglioramento della qualità del lavoro stesso, favorisca il ripristino di una più elevata produttività individuale e collettiva, le parti convengono che sia necessario

effettuare le seguenti verifiche:

- 1) verifica dei carichi di lavoro di ciascun impiegato;
- 2) verifica del rapporto tra i numeri dei componenti un servizio e carico di lavoro del servizio stesso;
- 3) verifica che le responsabilità individuali e collettive di cui ai punti 1) e 2) corrispondano al livello di inquadramento attuale;
- 4) analisi delle attitudini e delle esperienze acquisite da ciascun lavoratore al fine di poter meglio indirizzare ciascuna unità operativa nella nuova ottica di mobilità del personale.

## CAPO II

### SETTORI SCENICO E TECNICO

#### A) PERSONALE TECNICO DI PALCOSCENICO

##### 1. Orario di lavoro

1.1. Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per singoli turni o squadre, l'orario normale di lavoro è fissato per gli operai in 40 ore settimanali, mentre per gli impiegati tecnici in 39 ore settimanali distribuite su un massimo di 12 prestazioni settimanali e 2 giornaliere.

Per quanto attiene la riduzione di ore 26 annue, previste dal C.C.N.L., la stessa avrà luogo ed effetto nei periodi interstagionali di attività secondo quanto indicato negli ordini settimanali di servizio.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica, il personale tecnico di palcoscenico è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire la effettuazione dello spettacolo, della prova antigenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che l'Ente ritenga di chiedergli nell'ambito e nel

rispetto della sua professionalità (art 103 impiegati e 133 operai del C.C.N.L.).

Queste 4 ore verranno, durante la stagione, cumulate mensilmente in ragione di 16 e aggiunte alle 173 ore mensili e alle 169 ore rispettivamente degli operai e degli impiegati tecnici.

L'erogazione e la fornitura del pasto non potranno aver luogo durante l'effettuazione del lavoro comunque retribuito. Il pasto comporta una sosta di 30 minuti.

1.2. L'orario può essere articolato sia per turni sia per singola squadra o per gruppi di squadre in: mattina, pomeriggio, sera, notte o in orario continuato.

1.3. Si conferma il principio della divisibilità per 2 di ogni singola squadra.

L'utilizzo dei moduli viene rapportato alle esigenze di produzione e definito nel programma di lavoro composta da un minimo di 2 ad un massimo di 6 unità per attività di servizio.

1.4. Al personale turnista di palcoscenico viene assimilato anche il personale turnista di sartoria, parrucchieria/trucco, calzoleria.

1.5. Orario continuato

1.5.1. Le prestazioni in orario continuato di 6 ore e 30 minuti, comprensive della breve sosta per la consumazione del pasto senza che questo pregiudichi il normale svolgimento del lavoro, esaurisce la prestazione giornaliera e vale, ai fini del computo del normale orario contrattuale, 7 ore e 15 minuti.

Durante il periodo di ridotta attività (settimana corta) può essere effettuato l'orario continuato nella misura di 7 ore e 15 minuti, che, ai fini del computo del normale orario contrattuale valgono 8 ore, tenuto conto altresì della riduzione oraria prevista al secondo comma del punto 1.1.

1.5.2. Le fasce orarie d'inizio della prestazione continuata possono essere:



- al mattino tra le 8 e le 9
- al pomeriggio tra le 13 e le 14,30
- alla sera tra le 16 e le 17,30

1.5.3. Nella prestazione con orario continuato può essere compreso anche l'orario dello spettacolo purchè il termine della prestazione coincida con il termine dello spettacolo. In concomitanza alla ultima recita di ogni spettacolo l'orario di lavoro può essere prolungato per consentire lo smontaggio delle scene non superando comunque le ore 24.00.

1.6 Orario spezzato

Fermo restando le 189 ore mensili (173+16) l'orario giornaliero può essere articolato su 2 o su 1 prestazione.

1.6.1 Articolazione su 2 prestazioni

La durata di ciascuna delle prestazioni non potrà essere inferiore a 3 ore nè superiore a 5 ore. La somma delle 2 prestazioni non potrà essere inferiore a 7 ore e 15 minuti e non superiore a 9 ore.

1.6.2 Articolazione su 1 prestazione

La durata della singola prestazione è di 4 ore.

In entrambi i casi le prestazioni devono essere effettuate all'interno delle seguenti fasce orarie:

- mattino 8/13.30
- pomeriggio 13.30/20
- sera 20/24 (quest'ultima può essere anticipata in funzione della durata dello spettacolo).

1.7 Orario notturno

Le prestazioni in orario notturno sono programmate di comune accordo tra le parti in occasione della stesura dei piani di lavoro.

Singola nottata

La normale attività di lavoro in orario notturno, anche per una singola nottata, potrà essere prevista nell'ordine del giorno settimanale nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti e sarà liquidata con maggiorazione oraria del 100%.

1.8

Giorno di riposo

Il giorno di riposo può essere differenziato per turno con un meccanismo di rotazione purchè stabilito nei programmi di lavoro concordati tra direzione dell'allestimento scenico e rappresentanti di categoria. In questo caso non si applica la maggiorazione prevista dalla normativa per lo spostamento del riposo.

1.9 Prolungamento di prova

L'eventuale prolungamento di prova non previsto nell'ordine del giorno, eccedente quindi la durata programmata della prestazione, verrà considerato in regime straordinario.

2. Prestazioni speciali

2.1 Viene confermata la validità dell'art. 115 "Prestazioni in costume" - Categoria equiparati e Operai - del vigente C.C.N.L. secondo cui "l'operaio ove ricorrano esigenze dello spettacolo e della prova generale, è tenuto a prestare la sua opera in costume senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione o compenso particolare".

Per esigenze dello spettacolo e della prova generale si intende esclusivamente l'impiego dei tecnici di palcoscenico per il funzionamento dei macchinismi teatrali e degli impianti scenici.

2.2 I tecnici di palcoscenico, operai e impiegati, sono tenuti ad assicurare la propria prestazione lavorativa anche per le manifestazioni artistiche e collaterali ospitate dall'Ente, senza alcun compenso economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto contrattualmente a livello nazionale e aziendale.

2.3 La squadra o più squadre sono tenute su determinazione del capo servizio, a fornire le loro prestazioni in altra sede interna od esterna al teatro.

3. Maggiorazione 4 ore settimanali per tecnici/turnisti

Le 4 ore eccedenti le 40 settimanali dei tecnici di palcoscenico e dei turnisti in genere, di cui all'art. 103 impiegati e 113 operai del vigente C.C.N.L., verranno retribuite come statuito dal C.C.N.L. vigente.

4. Firma presenze

A partire dalla data della firma del presente accordo la rilevazione delle presenze ha luogo per tutti (impiegati tecnici compresi) nei fogli di presenza predisposti per i singoli servizi e reparti.

5. Montaggio e smontaggio

A far data dalla firma del presente accordo le operazioni di montaggio e smontaggio saranno calendarizzate nei programmi settimanali di lavoro a seguito di comprovate esigenze concordate tra direzione dell'allestimento scenico e rappresentanze sindacali. Dette operazioni saranno retribuite con la maggiorazione equivalente a tre ore di straordinario feriale.

6. Mobilità del personale

Le parti convengono sulla conferma di una reale mobilità del personale dipendente dal teatro ai laboratori e viceversa sulla base delle esistenze tecnico-organizzative derivanti dalla programmazione della produzione.

Detta mobilità dovrà coinvolgere non solo i tecnici del teatro, ma anche i dipendenti dei laboratori, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili in teatro.

Naturalmente, la suddetta mobilità si riferisce anche da e verso altre sedi, stabili o temporanee dell'Ente, di produzione, di spettacoli o di altre manifestazioni programmate.

7. Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta confermato il monte orario normale giusta C.C.N.L.

B) PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO

1. Orario di lavoro

Fermo restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, la durata normale del lavoro per gli impiegati tecnici è fissata in 39 ore settimanali effettive e 8 ore giornaliere, mentre per gli operai è fissato in regime normale in 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere.

Per quanto attiene la riduzione di ore 26 annue, previste dal

C.C.N.L., la stessa avrà luogo ed effetto nei periodi interstagionali di servizio. L'erogazione o la fornitura del pasto non potranno aver luogo durante l'effettuazione del lavoro comunque retribuito. Il pasto comporta una sosta di 30 minuti.

2. Mobilità del personale

Le parti convengono sulla conferma di una reale mobilità del personale dipendente dai laboratori al teatro e viceversa sulla base delle esigenze tecnico-organizzative derivanti dalla programmazione della produzione.

Detta mobilità dovrà coinvolgere non solo i dipendenti dei laboratori, ma anche i tecnici del teatro, al fine di ottimizzare lo impiego delle risorse di personale disponibile.

Naturalmente, la suddetta mobilità si riferisce anche da e verso altre sedi, stabili o temporanee dell'Ente, di produzione di spettacoli o di altre manifestazioni programmate dal teatro.

3. Firma presenze

A partire dalla data della firma del presente accordo la rilevazione delle presenze ha luogo per tutti (impiegati tecnici compresi) nei fogli di presenza predisposti per i singoli servizi e reparti.

4. Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta confermato il monte orario normale giusta C.C.N.L.

Sartoria

1. Orario di lavoro

1.1 Ferme le deroghe di eccezione previste dalla legge la durata dell'orario di lavoro per il reparto sartoria è fissato in 40 ore settimanali. Per quanto attiene la riduzione di ore 25 annue, previsto dal C.C.N.L., la stessa avrà luogo nei periodi interstagionali di attività secondo quanto indicato negli ordini settimanali di servizio. L'erogazione o la fornitura del pasto non potranno aver luogo durante l'effettuazione del lavoro comunque retribuito. Il pasto comporta una sosta di 30 minuti.

1.2 Nel rispetto delle 173 ore mensili di lavoro l'orario giornaliero della sartoria soprattutto per consentire migliori condizioni operative e produttive, potrà venire adeguatamente flessibilizzato con possibilità di recupero compensativo nell'arco della settimana. In questo senso le parti convengono che si perverrà ad una più compiuta regolamentazione all'atto della stesura definitiva dell'accordo.

2. Firma presenze

A partire dalla data della firma del presente accordo la rilevazione presenze ha luogo per tutti (impiegati tecnici compresi) nei fogli di presenza predisposti per i singoli servizi o reparti.

3. Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta confermato il monte orario normale giusta C.C.N.L.

C) Impiegati tecnici

1. Orario di lavoro

Fermo restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, la durata normale del lavoro per gli impiegati tecnici è fissata in 39 ore settimanali effettive e 8 ore giornaliere, mentre per gli operai è fissato in regime normale in 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere.

Per quanto attiene la riduzione di ore 26 annue, prevista dal C.C.N.L., la stessa avrà luogo nei periodi interstagionali di attività secondo quanto indicato negli ordini settimanali di servizio. L'erogazione e la fornitura del pasto non potranno aver luogo durante l'effettuazione del lavoro comunque retribuito. Il pasto comporta una sosta di 30 minuti.

2. Mobilità del personale

Le parti convengono sulla conferma di una reale mobilità del personale dipendente sulla base delle esigenze tecnico-organizzative derivanti dalla programmazione della produzione e delle attività.

Naturalmente, la suddetta mobilità si riferisce anche da e verso altre sedi, stabili o temporanee dell'Ente, di produzione, di

spettacoli o di altre manifestazioni programmate dal teatro.

3. Firme presenze

A partire dalla data della firma del presente accordo la rilevazione delle presenze ha luogo per tutti (impiegati tecnici compresi) nei fogli di presenza predisposti per i singoli servizi e reparti.

4. Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta confermato il monte orario normale giusta C.C.N.L.

CAPO III

SETTORE ARTISTICO

A) Maestri collaboratori

1. Orario di lavoro

1.1. L'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali con un regime ordinario medio di 7 ore giornaliere, ma con possibilità di effettuare, sempre in regime ordinario un massimo giornaliero di 8 ore, diviso in due prestazioni, con un valore massimo di 5 ore e un valore minimo di 2 ore.

Settimanalmente l'orario di lavoro viene indicativamente così distinto: 7 ore dal martedì al sabato, 4 ore la domenica, lunedì giorno di riposo.

L'orario verrà considerato in regime straordinario a partire dalla 169sima ora.

Quanto alla disciplina delle ore disponibili per l'aggiornamento e il perfezionamento professionali le parti definiranno modalità e tempi in relazione alle esigenze della produzione. L'orario disponibile è determinato nella misura di 10 ore annue.

1.2. L'orario normale di lavoro, secondo l'articolazione del settimanale può essere espletato, in via eccezionale, esclusivamente per le prove di sala e per le prove del suggeritore anche per 3 prestazioni giornaliere. La durata dell'intervallo tra le prestazioni giornaliere può essere ridotto, per esigenze di produzione, ad 1 ora e 30 minuti.

- 1.3. La durata dello spettacolo viene computata per il tempo reale della prestazione effettuata e non più in regime convenzionale. .  
Pertanto, non ha più senso di parlare di prolungamento di spettacolo, perchè l'intero periodo di tempo reale dello spettacolo viene computato ai fini dell'orario mensile e liquidato in regime ordinario se contenuto entro limiti delle 169 ore mensili, in regime straordinario se eccedente il limite delle predette 169 ore. I minuti eccedenti l'ora verranno ragguagliati al quarto d'ora.
- 1.4. Qualora la prova d'insieme venga sospesa, dopo essere già iniziata, i maestri collaboratori proseguono singolarmente le prove, secondo le indicazioni dell'Ente.  
Nel caso in cui, invece, la prova d'insieme già programmata viene sospesa per cause impreviste entro il termine del giorno precedente la prova, la stessa prova d'insieme verrà recuperata in data successiva.
- 1/5.- Qualora in una settimana non fossero programate le 4 ore di prestazione domenicale, queste 4 ore potranno essere recuperate tra il martedì precedente ed il martedì successivo alla domenica considerata.
- 1/6 -Fermo restando l'attuale norma contrattuale che prevede alle ore 8,30 l'inizio delle prestazioni antimeridiane per il Maestro alle luci, le parti convengono di indicare per gli altri Maestri nelle ore 9,30 l'inizio delle prestazioni antimeridiane.
- 1/7 - Un rappresentate dei Maestri collaboratori parteciperà alla formazione del calendario settimanale anche per le prove di sala.

## 2) PRESTAZIONI SPECIALI

Viene confermato l'art.42 - "Prestazioni speciali" - Parte Maestri collaboratori - del vigente C.C.N.L., nel quale vanno fatte rientrare eventuali prestazioni che richiedano comparsate, vestizione e trucco.

### 3) OBBLIGHI

Le parti convengono sull'affermazione del principio che ogni Maestro Collaboratore deve svolgere, senza nessun compenso aggiuntivo, oltre all'obbligo principale, legato alla sua specializzazione professionale, anche un secondo obbligo contrattuale aggiuntivo, nel rispetto della categoria di appartenenza.

L'assegnazione dell'obbligo aggiuntivo verrà attribuita al Maestro collaboratore, previa consultazione con l'interessato, dalla Direzione Artistica e sentito il Direttore Musicale di Palcoscenico.

4) Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta confermato il monte orario normale giusta C.C.N.L.

### B) Professori d'orchestra

#### 1. Orario di lavoro

1.1 Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può essere diversificata per i singoli professori d'orchestra, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere, con un minimo di 2 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere. Il lavoro in regime straordinario verrà regolato a norma di C.C.N.L.

Quanto alla disciplina delle ore disponibili per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale le parti definiranno modalità e tempi in relazione alle esigenze della produzione. L'orario disponibile è determinato nella misura di ore 10 annue.

1.2 Concorrono a formare l'orario contrattuale mensile di lavoro le ore richieste al professore d'orchestra per tenersi a disposizione per eventuali sostituzioni, laddove l'organico di partitura richieda un numero di esecutori inferiori all'organico complessivo



- dell'orchestra. Inoltre, salvo quanto diversamente indicato nel presente accordo, sopravvivono le clausole relative agli orari convenzionali definiti contrattualmente a livello nazionale.
- 1.3 Le giornate con 6 ore effettive di lavoro non saranno superiori alle 5 volte al mese e non saranno mai concentrate più di 4 volte la settimana.
  - 1.4 L'eventuale prolungamento di prove non previsto, eccedente quindi la durata programmata della prestazione, verrà considerato in regime straordinario.
  - 1.5 Nella giornata in cui gli spettacoli abbiano una durata fino a 4 ore, si conferma la disponibilità di effettuare un'altra prestazione di 2 ore con 10 minuti di riposo oppure di 1 ora e mezza senza intervallo.
  - 1.6 Qualora in una settimana non fossero programmate le 3 ore di prestazione domenicale, queste 3 ore potranno essere recuperate tra il martedì precedente e il martedì successivo alla domenica considerata.
  - 1.7 In occasione delle prove d'insieme l'inizio delle prestazioni al mattino può essere anticipato alle ore 9.30 previa intesa tra le parti in occasione della stesura del calendario di produzione settimanale.
  - 1.8 La durata della prova a sezione, secondo quanto fissato dall'attuale C.C.N.L., è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, per tutte le sezioni, mentre per quella dei fiati è fissata in un'ora e 30 minuti, comprensiva di 10 minuti di riposo. Ai fini del computo dell'orario mensile, la prova a sezione vale 2 ore e 30 minuti.
  - 1.9 La durata dello spettacolo viene computata per il tempo reale della prestazione effettuata e non più in regime convenzionale. Pertanto, non ha più senso parlare di prolungamento di spettacolo, perchè l'intero periodo di tempo reale dello spettacolo viene computato ai fini dell'orario mensile e liquidato in regime ordinario se contenuto entro i limiti delle 122 ore mensili, in regime

straordinario se eccedente il limite delle predette 122 ore.

I minuti eccedenti l'ora, superiori a 5 minuti, verranno ragguagliati al quarto d'ora.

1.10 Qualora la prova d'insieme venga sospesa, dopo essere già iniziata, ogni massa artistica prosegue singolarmente le prove secondo le indicazioni dell'Ente.

I professori d'orchestra si impegnano a svolgere, all'interno della massa orchestrale ogni azione tesa a:

1.11 Incoraggiare la puntuale ed effettiva presenza per l'assolvimento degli obblighi contrattuali.

1.12 Eliminare le cause organizzative generatrici di microconflittualità aziendale.

1.13 Impegno da parte dei professori d'orchestra a presentarsi sul posto di lavoro almeno dieci minuti prima di ogni prova per preparazione tecnico-artistica.

1.14 Per il raggiungimento di migliori risultati tecnico-artistici, i componenti il complesso orchestrale, impegnati nelle rappresentazioni, sono tenuti a presentarsi sul posto di lavoro in tempo utile per permettere, prima di ogni esecuzione, trenta minuti di preparazione tecnico-artistica, d'intonazione per gruppi, per "famiglie" e della intera orchestra.


1.15 La direzione artistica dell'Ente, per ciascuna programmazione settimanale, provvederà, sentiti i capi fila e le rappresentanze sindacali di categoria, alla determinazione dell'organico a mezzo di affissione all'albo.

I professori d'orchestra non componenti gli organi stabiliti vengono esonerati dall'obbligo della firma, ferma restando la loro disponibilità in tutti i casi sia necessaria la loro opera. Pertanto dovrà essere data la reperibilità.

Il professore d'orchestra impedito per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di avvisare per tempo il collega sostituto e l'Ente.

Le sostituzioni dovranno essere concordate ed autorizzate dalla direzione artistica, salvo i casi di assoluta impellenza.

- 1.16 Nelle prove a sezione, tenuto presente l'organico previsto dalla specifica partitura, la sezione stessa può essere ulteriormente suddivisa: violini, viole, violoncelli, contrabassi, etc.
2. Suddivisione ed utilizzazione del complesso orchestrale
- 2.1. Il complesso orchestrale, in relazione alle esigenze di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche (attività lirica, concertistica, cameristica, ballettistica, etc.), in sede, in decentramento ed all'estero.
- 2.2. Tale principio, comune a tutti i complessi artistici, trova applicazione anche per le esecuzioni di musica moderna o "nuova musica, nelle quali risulta di frequente impegnato solo un ristretto numero di componenti il complesso orchestrale. In ogni caso la consistenza numerica delle formazioni autonome deve risultare superiore a 12 elementi, perchè non si dia luogo ad alcun compenso aggiuntivo.
- 2.3. Nel caso di organico orchestrale inferiore a 12 elementi le prestazioni dei professori d'orchestra interessati saranno espletate al di fuori dell'orario normale di lavoro dell'orchestra e compensate con le seguenti percentuali: 200% per ogni prova; 100% per ogni esecuzione.
- 2.4. Naturalmente, ricade sulla Direzione dell'Ente la responsabilità per garantire le necessarie sostituzioni e quant'altro assicuri il regolare svolgimento della doppia attività.
- 2.5. Non ci sono preclusioni a consentire nella programmazione l'intreccio tra opere liriche o di balletti o di concerti.
3. Obblighi delle prime parti
- 3.1. Nello svolgimento dell'attività sinfonica e lirica ed eventualmente del balletto, le prime parti dei primi violini e dei violoncelli devono essere presenti in almeno 3 unità (spalla + 2 concertini, 2 spalle + 1 concertino).

- 
- 3.2. Le prime parti della sezione degli archi hanno l'obbligo di segnare le arcate sulle partiture, in modo da consentire all'archivio musicale di effettuare il relativo sviluppo in tempo utile e comunque prima del ciclo di prove.
- 3.3. Le prime parti hanno l'obbligo di effettuare, ove richiesto, prove di studio in sezioni o sottosezioni.
- 3.4. Le prime parti esprimono la loro valutazione artistica circa il conseguimento dell'idoneità, al termine del periodo di prova dei nuovi assunti in orchestra. Il giudizio definitivo è formulato dal direttore artistico o da un suo delegato. In genere i nuovi assunti dovranno eseguire le loro prestazioni, durante il periodo di prova, nelle immediate vicinanze delle prime parti. In particolare, per quanto riguarda le sezioni degli archi, per la migliore valutazione del professore di nuova assunzione, l'interessato, in almeno 3 produzioni, sarà posto al secondo leggio della fila ed inoltre ruoterà negli altri leggii.

Durante il periodo di prova, il nuovo assunto dovrà partecipare direttamente a tutte le produzioni.

4. Prestazioni speciali

4.1. Prestazioni "a solo" o "da solo" in palcoscenico

Queste prestazioni, da eseguire in palcoscenico o in Orchestra, pur eccedendo il normale carattere di parte d'orchestra in palcoscenico, richiedono un impegno solistico di non eccezionale peso tecnico e interpretativo, anche se non limitato ad una o ad alcune sortite' questo il caso in cui l'intervento solistico nasce dalla particolare struttura del pezzo dove "il solo" o "i soli" si contrappongono organicamente al "tutti" o comunque si staccino nettamente e sovrastino il contesto orchestrale.

Per questo tipo di prestazione nessuna maggiorazione o indennità economica viene riconosciuta ai professori d'orchestra.

Ciò anche in coerenza con quanto indicato al 3° capoverso dell'art.

68 "Prestazioni in Palcoscenico" - parte specifica professori

d'orchestra del vigente C.C.N.L.

Mentre, qualora le suddette prestazioni, anzicchè essere eseguite dalle prime parti, vengono effettuate dai professori d'orchestra di categoria inferiore deve essere riconosciuta la differenza della paga giornaliera (rispetto al solo minimo tabellare) tra i due livelli di categoria non solo per le giornate all'interno del periodo di svolgimento della preparazione e della esecuzione dello stesso spettacolo, con esclusione degli intervalli di tempo in cui non vi siano nè prove nè spettacolo dello stesso titolo, per la durata superiore a 10 giorni.

- 4.2. Queste prestazioni sono già indicate dalla partitura come "soli" di eccezionale livello tecnico e artistico, tali da rendere la prestazione simile al livello del singolo concertista.

A questo riguardo, a solo scopo esemplificativo, si richiamano gli "a solo per violino" dell'opera lirica "I Lombardi alla Prima Crociata". In questo caso il compenso speciale va pattuito di volta in volta.

- 4.3. Prestazioni speciali per strumento diverso

Rimane confermato che il compenso speciale per il professore d'orchestra che esegua delle prestazioni con uno strumento diverso da quello istituzionale, e per il quale non ha l'obbligo specifico, purchè questo faccia parte della naturale gamma o famiglia dello strumento per cui si è vincitore di concorso, rimane fissato nel 200% della paga giornaliera per ciascuna recita effettuata.

- 4.4. Prestazioni in palcoscenico

Si riproduce il testo dell'art. 68 "Prestazioni in palcoscenico" del C.C.N.L., di cui se ne conferma l'intera validità: "Il professore d'orchestra ha l'obbligo di prestare la propria opera indifferentemente sia nel golfo mistico che in palcoscenico.

Al professore d'Orchestra che presta la propria opera sul palcoscenico è fatto obbligo del trucco, della vestizione e della comparsata.

Il professore ha l'obbligo di eseguire gli "a solo" importanti in palcoscenico.

Alle prestazioni di cui ai precedenti comma ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua professionalità, il professore d'Orchestra è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

5. Obblighi orchestra

5.1. Ferma restando l'applicazione di quanto in difformità previsto dal C.C.N.L. vigente il professore d'orchestra è tenuto a prestare la propria opera con il proprio strumento. La norma si riferisce precipuamente agli strumenti ad arco ed a fiato.

5.2. Le parti convengono che per le nuove assunzioni, derivanti da pubblici concorsi, verranno richieste ai singoli professori d'orchestra tutti gli obblighi relativi alle prestazioni speciali di cui all'art. 62, purchè inerenti alla famiglia di appartenenza, senza nessun compenso economico aggiuntivo.

X 6. Fornitura vestiario

L'Ente fornisce ai professori d'orchestra un abito invernale ed un altro estivo scuro - bleu o nero - con due pantaloni e una cravatta ciascuno ogni 4 anni.

7. Utilizzazione di bande magnetiche registrate di supporto per il ballo

Per incrementare la produzione dell'Ente e favorire la diffusione del balletto fuori dalla sede principale del Teatro possono essere usate bande magnetiche registrate dai complessi stabili dello stesso Ente.

L'uso delle bande magnetiche registrate è comunque consentito per l'attività di balletto svolta per l'attività promozionale.

Se la registrazione è effettuata nell'ambito dell'orario di lavoro nulla è dovuto ai dipendenti che hanno effettuato la registrazione.

Se invece la registrazione è effettuata fuori dall'orario di lavoro, spetta ai dipendenti il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato.

8. Registrazioni e riprese

Il professore d'orchestra è tenuto nell'ambito della normale attività produttiva dell'Ente a prendere parte a registrazioni discografiche, su nastro ovvero a riprese televisive effettuate durante il normale orario di lavoro giornaliero ai fini dell'incisione su disco, o altro supporto ovvero delle riprese a mezzo TV o film.

Ai professori d'orchestra non spetta compenso alcuno per le suddette prestazioni.

9. Prestazioni complessi

Le parti convengono sulla piena disponibilità dei complessi artistici per interventi in prosa, ritornelli, danza, passerella e qualsiasi prestazione necessaria per un ulteriore arricchimento coreografico e musicale dello spettacolo.

10. Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta confermato il monte orario normale giusta C.C.N.L.

---

C) ARTISTI DEL CORO

1. Regolamentazione del lavoro per gli artisti del coro
- 1.1. Prima dell'inizio delle Stagioni la direzione artistica presenterà alle sezioni del coro gli organi numerici necessari per tutte le manifestazioni. La direzione artistica in accordo con il maestro del coro e sentito il parere dei rappresentati delle organizzazioni sindacali presenti nel settore, designerà nominativamente gli artisti del coro, che saranno tenuti a partecipare alle prove ed alle manifestazioni, garantendo il più possibile la rotazione.
- 1.2. Gli organici nominativi fissati per le singole manifestazioni potranno essere modificati solo da parte della direzione artistica ed esclusivamente per sopravvenute comprovate esigenze di servizio.
- 1.3. Gli artisti del coro non impegnati nelle opere o nei concerti programmati saranno a disposizione per le sostituzioni rese necessarie da malattie o da altri motivi di assenza degli artisti del coro indicati negli organici nonchè per attività artistiche o dimostrative programmate dall'Ente.
- 1.4. Per consentire agli artisti del coro a disposizione di mettersi nella condizione di sostituire validamente ed in qualunque momento il collega assente, tutta la massa corale parteciperà alla preparazione in sala fino al momento in cui il maestro del coro riterrà opportuno provare con il solo organico prestabilito per l'opera o il concerto, ma sempre comunque secondo l'O.d.G.
- 1.5. Alle prove di regia in palcoscenico prenderà parte l'organico prestabilito oltre a una riserva per ogni sezione reale. Per le produzioni di particolare impegno la direzione artistica può prevedere a propria discrezione una secondo riserva. Alle prove d'assieme, antepiano, antigenerali e generali sarà presente il solo organico previsto, che verrà altresì garantito per tutte le rappresentazioni e i concerti in programma.
- 1.6. Nel caso in cui si verificchino assenze di artisti del coro inseriti nell'organico di un'opera o di un concerto superiori al numero delle



riserve previste, la direzione artistica valuterà se provvedere alla sostituzione definitiva dal titolare con uno degli artisti del coro a disposizione.

- 1.7. Gli artisti del coro a disposizione hanno l'obbligo di essere reperibili nelle due ore antecedenti l'inizio delle prove e nelle tre ore antecedenti l'inizio delle prove antigererali, generali e degli spettacoli, nonché nelle due ore antecedenti l'orario previsto per la partenza del pullman in occasione delle trasferte.
- 1.8. Gli artisti del coro indicati nell'organico di una rappresentazione, qualora siano impossibilitati a prendere parte alla prova o alla rappresentazione per un sopravvenuto impedimento previsto dal C.C.N.L., avranno l'obbligo di informare tempestivamente, comunque in tempo utile, oltre all'Ente, anche i colleghi a disposizione, onde garantire le presenze dell'organico stabilito.
- 1.9. Per le opere in cui gli artisti del coro sono impegnati in atti successivi al primo, gli stessi dovranno garantire la loro presenza in tempo utile rispetto all'orario di inizio della prestazione indicato nell'O.d.G., fermo restando l'obbligo, in caso di assenza, di avvertire l'Ente almeno due ore prima dell'inizio della recita e non dell'effettiva prestazione.
- 1.10. Gli artisti del coro a disposizione hanno l'obbligo di informarsi quotidianamente delle eventuali variazioni che, per ragioni organizzative, venissero apportate al calendario settimanale.

## 2. Orario di lavoro

- 2.1. Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può essere anche diversificata per i singoli artisti del coro, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

Le ore di lavoro, in regime straordinario saranno retribuite in conformità di quanto disposto dal CCNL vigente per la categoria coro.

Quanto alla disciplina delle ore disponibili per l'aggiornamento e il perfezionamento professionali le parti definiranno modalità e tempi in relazione alle esigenze della produzione. L'orario disponibile è determinato nella misura di ore 10 annue.

- 2.2. Le giornate con sei ore effettive di lavoro non saranno superiori alle 5 volte al mese e non saranno mai concentrate per più di 2 volte la settimana.
- 2.3. L'effettiva durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni è fissata in un'ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario mensile e giornaliero, la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore e 30 minuti. In giorno di prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni le 2 prove assorbono convenzionalmente 5 ore.
- 2.4. Ad integrazione delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. le parti convengono all'istituzione di prove di soli uomini o di sole donne della durata di un'ora e mezza senza sosta.
- 2.5. Qualora in una settimana non fossero programmate le 3 ore di prestazione domenicale, queste 3 ore effettive potranno essere recuperate tra il martedì precedente e il martedì successivo alla domenica considerata.
- 2.6. L'eventuale prolungamento di prova non previsto, eccedente quindi la durata programmata della prestazione, verrà considerato in regime straordinario.
- 2.7. In occasione delle prove di insieme l'inizio delle prestazioni al mattino può essere anticipato alle ore 9.30, previa intesa tra le parti in occasione della stesura sul calendario di produzione settimanale.
- 2.8. La durata dello spettacolo viene computata per il tempo reale della prestazione effettuata e non più in regime convenzionale. Pertanto, non ha più senso parlare di prolungamento di spettacolo, perchè l'intero periodo di tempo reale dello spettacolo viene computato ai fini dell'orario mensile e liquidato in regime ordinario se

contenuto entro i limiti delle 122 ore mensili, e dopo aver considerato la mezz'ora giornaliera di cui al punto 1.1. I minuti eccedenti l'ora verranno ragguagliati al quarto d'ora.

- 2.9. Qualora la prova d'insieme venga sospesa, dopo essere già iniziata, ogni massa artistica prosegue singolarmente le prove secondo le indicazioni del proprio direttore responsabile.

Nel caso in cui, invece, la prova d'insieme già programmata è sospesa per cause impreviste entro il termine del giorno precedente la prova, la stessa prova d'insieme verrà recuperata in data successiva.

3. Suddivisione ed utilizzazione del complesso corale

Si conferma la validità della norma contrattuale del vigente C.C.N.L. - art. 76 - parte artisti del coro.

4. Indennità lingua

Gli artisti del coro saranno tenuti ad eseguire opere e concerti in lingua straniera moderna, antica o morta, senza per questo avere diritto ad alcun compenso economico, in quanto già compreso nei nuovi trattamenti retributivi aziendali.

Qualsiasi norma o prassi in materia viene annullata.

5. Nessun compenso è dovuto a nessun titolo per comparsata, trucco e vestizione quale che ne sia il numero oltre la prova generale e antigenerale richiesta dalla direzione, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 73 del C.C.N.L.

6. Abolizione debordamento spettacolo

A partire dalla firma del presente accordo è concordata la rinuncia al debordamento dello spettacolo entri i primi 15 minuti primi.

7. Registrazione e riprese

L'artista del coro è tenuto nell'ambito della normale attività produttività dell'Ente a prendere parte a registrazioni discografiche,

su nastro ovvero televisive effettuate durante il normale orario di lavoro giornaliero ai fini dell'incisione su disco o altro supporto ovvero la proiezione a mezzo TV o film.

Agli artisti del coro non spetta compenso alcuno per le suddette prestazioni.

8. Prestazioni complesse e prestazioni individuali

8.1. Le parti convengono sulla piena disponibilità dei complessi artistici per interventi in prosa, ritornelli, danza, passerella e qualsiasi prestazione necessaria per un ulteriore arricchimento coreografico e musicale dello spettacolo.

8.2. All'artista del coro impegnato nello spettacolo a sostenere una parte vocale individuale è dovuto un compenso pari al 200% della paga giornaliera per ciascuna recita effettuata.

9. Normativa specifica

9.1. Ad ogni singola sezione degli artisti del coro, da un minimo di 2, potrà essere richiesto di eseguire parti corali non di loro spettanza in relazione alle sezioni di appartenenza (salto di rigo o di chiave); per il cambio di chiave si precisa che la stessa richiesta può essere fatta a due artisti del coro in base alle caratteristiche vocali degli interessati.

9.2. Il maestro del coro in sala può richiedere l'esecuzione di parti corali ad un minimo di due artisti del coro purchè della stessa sezione.

9.3. In sede di distribuzione del lavoro due artisti del coro costituiscono una sezione. Se nel corso delle prove e delle recite uno dei due artisti del coro, che costituiscono la sezione, non può partecipare alle prove o alle recite perche indisponibile per causa di forza maggiore, l'altro artista del coro è tenuto a rendere la prestazione da solo nel contesto corale (a discrezione del direttore del coro).

Quanto detto si poggia sul presupposto di poter contare, comunque, sin dagli inizi su due sostituti.

- 9.4. L'artista del coro può essere utilizzato dalla regia per prestazioni di comparsata particolare anche negli atti in cui il coro è impegnato (prestazione scenica non vocale) purchè riguardino lo stesso personaggio o nell'atto l'artista del coro canti anche una sola nota.
- 9.5. Agli artisti del coro potrà essere richiesto di eseguire la prestazione vocale in qualunque luogo del teatro (ex platea, palchi, etc.) purchè la prestazione sia eseguita da almeno 2 artisti del coro della stessa sezione o purchè due artisti del coro siano vicini.
- 9.6. Per raggruppamenti di più sezioni si deve intendere l'insieme di due o più sezioni del coro che cantino con chiave classica diversa.
- 9.7. Per le prove miste (in sala o in palcoscenico) si precisa che è facoltà del maestro del coro, che senza che ciò sia indicato in ordine del giorno, richiedere agli artisti del coro o ad una parte di questi di effettuare dopo la prestazione in palcoscenico, anche una prestazione in sala o viceversa.
- In tal caso l'orario di lavoro deve essere riferito alle prove di sala.
- Si precisa anche che per coloro che non sono chiamati a continuare in sala o in palcoscenico termineranno anticipatamente l'impegno lavorativo.
- 9.8. Potrà essere richiesto, in caso di nuovo allestimento per il nostro teatro di effettuare una prova, in costume oltre a quelle antigenereali, purchè sia scritto nell'ordine del giorno.
10. Fornitura vestiario  
L'Ente fornisce agli artisti del coro un abito invernale e un altro estivo scuro - bleu o nero - con 2 pantaloni e 1 cravatta ciascuno ogni 4 anni.
11. Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta

confermato il monte orario normale giusta C.

D) TERSICOREI

1. Orario di lavoro

1.1. Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tersicoreo, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

Il lavoro in regime straordinario verrà regolato a norma di C.C.N.L. Quanto alla disciplina delle ore disponibili per l'aggiornamento e il perfezionamento professionali le parti definiranno modalità e tempi in relazione alle esigenze della produzione. L'orario disponibile è determinato in 10 ore annue.

1.2. Le giornate con 6 ore effettive di lavoro non saranno superiori alle 5 volte al mese e non saranno mai concentrate per più di 2 volte la settimana; mentre sono possibili 2 prove di scena settimanali della durata di 6 ore. Le prove di sala della medesima durata di 6 ore sono limitate ad una settimanale.

1.3. Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni di lavoro.

1.4. L'eventuale prolungamento di prova non previsto, eccedente quindi la durata programmata della prestazione, verrà considerato in regime straordinario.

- 1.5. L'orario di inizio al mattino delle prove di insieme per le opere liriche può essere anticipato alle ore 9.30, previa intesa tra le parti in occasione della stesura del calendario di produzione settimanale.
- 1.6. In sede di programmazione di nuovi titoli di balletto è consentito all'Ente programmare tutte le prove dei costumi richieste dalla direzione, senza alcun compenso aggiuntivo fermi restando gli obblighi, da parte dei tersicorei, di cui all'art. 90 del C.C.N.L.
- 1.7. La durata dello spettacolo viene computata per il tempo reale della prestazione effettuata e non più in regime convenzionale. Pertanto, non ha più senso parlare di prolungamento di spettacolo, perchè l'intero periodo di tempo reale dello spettacolo viene computato ai fini dell'orario mensile e liquidato in regime ordinario se contenuto entro i limiti delle 122 ore mensili, in regime straordinario se eccedente il limite delle predette 122 ore. I minuti eccedenti l'ora verranno ragguagliati al quarto d'ora.
- 1.8. Qualora la prova d'insieme venga sospesa, dopo essere già iniziata, ogni massa artistica prosegue singolarmente le prove secondo le indicazioni del proprio direttore responsabile.
- Nel caso in cui, invece, la prova d'insieme già programmata viene sospesa per cause impreviste entro il termine del giorno precedente la prova, la stessa prova d'insieme verrà recuperata in data successiva.

2. Suddivisione e utilizzazione del complesso del ballo

In materia di suddivisione del corpo di ballo le parti confermano la validità della normativa contrattuale vigente espressa nell'art. 92

"Suddivisione ed utilizzazione del complesso di ballo" - categoria tersicorei - del vigente C.C.N.L.

La suddivisione del corpo di ballo in formazioni autonome deve

rientrare, comunque, nel confronto fra le parti in occasione della programmazione aziendale.

3. Comparsata, trucco e vestizione - Obblighi particolari

3.1. Ad integrazione dell'art. 97 del vigente C.C.N.L. il tersicoreo può essere utilizzato dalla regia per prestazioni di speciali comparsate senza diritto per alcun compenso aggiuntivo purchè nell'atto effettui passi di danza.

3.2. Il tersicoreo può essere utilizzato dalla regia, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, ad interventi di mimo, in prosa, passerella e qualsiasi altra prestazione necessaria per l'arricchimento scenografico e coreografico dello spettacolo.

4. Abolizione debordamento spettacolo

A partire della firma del presente accordo è accordata la rinuncia al debordamento dello spettacolo entri i primi 15 minuti primi.

5. Registrazioni e riprese

Il tersicoreo è tenuto nell'ambito della normale attività produttiva dell'Ente a prendere parte a registrazioni discografiche, su nastro, ovvero televisive effettuate durante il normale orario di lavoro giornaliero ai fini dell'incisione su disco o altro supporto ovvero la proiezione a mezzo TV o film.

Ai tersicorei non spetta compenso alcuno per le suddette prestazioni.

6. Utilizzazione di bande magnetiche

Per incrementare la produzione dell'Ente e favorire la diffusione del balletto fuori dalla sede principale del teatro possono essere usate bande magnetiche registrate. L'uso delle bande magnetiche registrare è comunque consentito per l'attività di balletto svolta per l'attività promozionale. La registrazione è effettuata nello ambito dell'orario di lavoro.



Nulla è dovuto ai dipendenti che hanno effettuato la registrazione stessa.

7. Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera resta confermato il monte orario normale giusta C.C.N.L.

---

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI

CAPO I

1. Ferie

- 1.1. Il periodo di ferie va goduto entro il 31 dicembre di ogni anno cui si riferiscono.
- 1.2. Qualora per esigenze di servizio o di produzione, documentate dai vari responsabili dei settori o uffici, residuino ferie, che non potranno in ogni caso essere superiori a giorni dieci, non godute entro l'anno cui si riferiscono, tali ferie dovranno essere godute comunque entro e non oltre il 1° semestre dell'anno successivo. Decorso detto periodo temporale per le ferie non godute si perderà il diritto al godimento delle stesse senza alcun compenso sostitutivo o risarcimento.
- 1.3. L'amministrazione si riserva la facoltà di differire, sulla base della richiesta formulata dal dipendente, una quota parte di dette ferie, non superiore comunque a giorni 10, per motivi di servizio o di produzione rinviandone il godimento entro e non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.

NORMA TRANSITORIA

Il personale che per esigenze di servizio non ha usufruito delle ferie, dovute nel periodo antecedente all'entrata in vigore del presente accordo, e maturate al 31.12.1990, ha diritto ad una indennità sostitutiva pari ad una giornata lavorativa per ogni giorno di ferie.

PARTE ECONOMICA

L'Indennità integrativa aziendale di cui alla tabella approvata con deliberazione n. 476/90, in atto applicata al personale dell'Ente, è così modificata:

AREA ARTISTICA

	<u>Indennità funzione</u>	<u>Integrativo aziendale</u>
1° livello	830.885	1.094.000
2° livello	782.025	1.094.000
3° livello	692.451	933.874
4° livello	624.638	825.974
5° livello	632.626	655.635
6° livello	360.000	550.500

AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA

Dirigente	2.814.970
Funzionario A	1.183.850
Funzionario B	983.850
1° livello	852.850
2° livello	654.335
3° livello A	594.996
3° livello B	515.280
4° livello	470.997
5° livello	309.426
6° livello	256.056

Per quanto attiene l'erogazione dell'indennità integrativa aziendale e dell'indennità funzioni si stabilisce che le stesse verranno ridotte di 1/26° per ogni giornata di assenza, e di 1/52° per ogni mezza giornata di assenza, per qualsiasi causa effettuata ad eccezione dell'alternanza o della mancanza di ruolo in partitura.